

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. I Comuni di CAMBURZANO, DONATO, GRAGLIA, MAGNANO, MONGRANDO, MUZZANO, NETRO, OCCHIEPPO INFERIORE, OCCHIEPPO SUPERIORE, POLLONE, SALA BIELLESE, SORDEVOLO, TORRAZZO, ZIMONE e ZUBIENA, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della legge regionale 11/2012, costituiscono una Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per effettuare una governance complessiva e per lo sviluppo dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività e la popolazione ivi presente.
2. L'Unione Montana di Comuni è costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali, e per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione.
3. L'Unione Montana, è un ente locale, a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
4. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.
5. Ai sensi del comma precedente l'Unione Montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
 - Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale
 - le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
 - le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dalla Regione ai Comuni, da gestirsi in forma associata;
6. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e/o da altri Enti Pubblici e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile
7. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 5, l'Unione persegue lo scopo di:
 - garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione
 - promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
 - cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
 - operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità Montana.
 - attuare i principi ancora attuali sanciti dalla Legge 3.12.1971 n. 1102 e smi

– attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31.1.1994 n. 97 e smi

8. Tutte le funzioni fondamentali dei Comuni fissate dalla legge statale, possono essere esercitate in forma associata nell'ambito del territorio dell'Unione Montana.

9. Nell'ambito dell'Unione Montana tali funzioni possono essere esercitate direttamente dall'Unione, ai sensi della legge regionale n. 11/28.9.2012, e in questo caso disciplinate da Regolamenti, oppure attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2^a e comma 3^a della legge regionale n. 11/28.9.2012.

10. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. n. 11/28.9.2012, la convenzione che disciplina le funzioni ed i servizi esercitati, può essere estesa anche negli ambiti territoriali confinanti.

11. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.

12. Le funzioni fondamentali previste dalla legge statale, riconosciute con requisiti di "area vasta" esercitabili tramite "Unione" da parte dei comuni aderenti, devono essere approvate con deliberazione consiliare del comune.

13. Le funzioni fondamentali di area vasta esercitabili immediatamente tramite l'Unione da parte di tutti i comuni aderenti, come da allegato 1) sono:

- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato;
- Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- Progettazione e gestione di sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle prestazioni sempre nel rispetto dell'art.7 c.2 della L.R. 11/2012

Art. 2 - Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di “ UNIONE MONTANA VALLE ELVO”

2. In fase di avvio dell'attività dell'Unione la sede istituzionale dell'Unione Montana è mantenuta presso i locali in cui era già sita la sede legale della preesistente Comunità Montana ed è pertanto collocata nel Comune di GRAGLIA.

3. Nell'ambito dell'Unione Montana vengono definiti dei sub-ambiti geografici territoriali ottimali per la gestione operativa di funzioni e servizi di area medio-piccola.

4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo.

Art. 3 - Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa

1. L'unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

- Si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, a garantire la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di competenza e a contenerne i relativi costi.
- Cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici.
- Organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- Promuove la semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza, l'Unione istituisce l'Albo Pretorio virtuale su proprio sito istituzionale per portare i propri atti a conoscenza della generalità dei cittadini.

Art. 5 - Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo Statuto individua le funzioni e i servizi svolti dall'Unione Montana di Comuni

2. I regolamenti disciplinano in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'unione stessa sono individuati in allegato al presente statuto.

4. L'Unione Montana può esercitare funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite e/o previste dalla Regione

5. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione.

6. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

7. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000. La convenzione tra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione da parte del Consiglio dell'Unione. L'Unione può, a richiesta, fornire servizi anche per conto di Enti Pubblici terzi, con addebito dei costi relativi e previa stipula di convenzione regolante i reciproci rapporti.

8. Qualsiasi accrescimento di competenze da parte dell'Unione richiede che, all'atto di approvazione da parte dei consigli comunali, e di recepimento da parte dell'Assemblea dell'Unione, sia contenuto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza, e le risorse per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio. L'approvazione della nuova competenza da parte dell'Unione sarà integrata nell'allegato indicato al precedente comma 4[^] del presente articolo.

CAPO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 6 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati comunali, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 7 – Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.

2. Il Consiglio è composto da n. 17 membri compreso il Presidente (*art. 37 TUEL D.Lgs 267/2000 ss.mm. e ii.*): Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti all'Unione stessa, da nominarsi entro 20 giorni dall'insediamento, e membri individuati fra le minoranze comunali ove presenti fino un massimo di n. 3 .

3. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto a comunicare una differente determinazione, il Sindaco è considerato componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune, sino a differente determinazione.

3. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

4. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti del Comune nell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri eletti.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

6. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

La Conferenza straordinaria e' convocata entro 30 gg. dalla data delle elezioni amministrative, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che ne sarà anche il Presidente. In caso di

inottemperanza, la conferenza potrà essere convocata da qualsiasi altro Sindaco di Comune appartenente all'Unione.

L'elezione avviene a maggioranza dei votanti con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, da tenersi entro 24 ore dalla prima, di almeno n.10 componenti.

I rappresentanti delle minoranze dovranno essere rappresentanti di comuni diversi.

Il rappresentante della minoranza appartenente al Comune soggetto a scioglimento o rinnovo, viene sostituito da un altro rappresentante individuato entro 20 giorni .

In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri di minoranza devono essere eletti entro e non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 8 - Seduta di insediamento del Consiglio

La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni – ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 9 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri, il Presidente dell'Unione e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta del candidato alla carica di Presidente, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, in relazione all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio è anche convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

3. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei votanti e con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati all'Unione in prima convoca e con 1/3 dei componenti assegnati all'Unione in seconda convoca da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione.

4. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi

5. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.

Art. 11 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 12 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Il Consigliere individuato a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.

3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

4. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Sindaco delegante.

5. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri

La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) decadenza per mancato intervento, non giustificato, alle sedute del Consiglio;

c) revoca;

d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;

e) morte o altre cause previste dalla legge.

Art. 14 - Commissioni Consiliari e Gruppi consiliari

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione

Art. 15 - Elezione del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco, presso uno dei Comuni aderenti all'Unione e dura in carica per l'intero mandato amministrativo .

2. la Giunta dell'Unione deve essere necessariamente formata da componenti dell'Organo Esecutivo dei Comuni partecipanti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come previsto dalle leggi vigenti.

3. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei restanti componenti della Giunta avviene contestualmente, con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, sulla base del documento programmatico presentato dal candidato Presidente. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa

Art. 16 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
- f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale
- g) adotta atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
- h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

- j) sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
- k) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
- l) nomina i rappresentanti dell'Unione Montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio

Art. 17 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica istituzionale, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità.
2. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 18 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da cinque componenti compreso il Presidente, ed è eletta dal Consiglio dell'Unione tra i suoi membri.
2. Tra i componenti della Giunta, il Vicepresidente designato (art.15 comma 3), sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri, ed al quale è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

Art. 19 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.
4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
5. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 20 - Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o da altri Enti Pubblici. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso sedi diverse da quella dell'Unione, al fine di garantire il miglior livello qualitativo dei servizi nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità.
5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 21 - Regolamento di organizzazione, dotazione organica e segretario - direttore

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa
2. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
3. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione, disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità
4. Il Segretario è nominato dal Presidente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei Comuni

partecipanti . Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o dei funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. In sede di prima applicazione del presente statuto la funzione di segretario dell'unione può essere svolta dal Segretario della Comunità Montana preesistente.

5. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione, sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

CAPO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 22 - Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 23 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
 - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
 - rendite patrimoniali
 - accensione di prestiti
 - prestazioni per conto di terzi
 - altri proventi o erogazioni.

Art. 24 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 25 - Controlli interni

All'Unione si applica il sistema integrato dei controlli interni articolato in:

- *controllo di gestione*: verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati;
- *controllo di regolarità amministrativa*: per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- *controllo di regolarità contabile*: per garantire la regolarità contabile degli atti;
- *controllo sugli equilibri finanziari*: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. Esso viene disciplinato a parte nel Regolamento di contabilità.

Art. 26 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 27 - Revisore dei conti

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII[^], articoli dal 234 al 241 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.
2. Il revisore dei conti è nominato a termini di Legge..
3. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
4. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
6. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

7. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 28 - Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 29 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili provenienti dalla preesistente Comunità Montana alla quale l'Unione succede ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- c) dalle partecipazioni societarie;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 30 - Durata dell'Unione

L'Unione ha durata di DIECI anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 31 - Adesione di nuovi Comuni

1. All'Unione Montana possono successivamente aderire anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione, delibera, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, la volontà di aderire dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell'Unione, già concordate e determinate tra i Comuni già aderenti, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

2. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 32 - Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 33 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deliberato entro il 30 giugno ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo ed il recesso deliberato entro il 31 dicembre ha effetto dal 1° luglio dell'anno successivo

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

- obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.

- patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

3. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le eventuali risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione.

4. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

Art. 34 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata, quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione e a seguito di scioglimento deliberato da tutti i Comuni aderenti o per recesso di oltre la metà dei Comuni aderenti.

2. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun consiglio comunale dei Comuni aderenti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso e segnatamente:

- la decorrenza dello scioglimento coincidente, possibilmente, con la scadenza dell'esercizio finanziario,

- la nomina della persona incaricata della liquidazione,

- le modalità di subentro dei Comuni nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'unione,

- la destinazione delle risorse umane e strumentali dell'Unione

Art. 35 -Atti regolamentari

Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità

Montana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs.. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e smi ed alla legge regionale n. 11/28.9.2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" e smi ..

Art. 37 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs.. 267/2000

STATUTO DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALLE DELL'ELVO

Allegato 1

FUNZIONI FONDAMENTALI DI AREA VASTA ESERCITABILI IMMEDIATAMENTE TRAMITE L'UNIONE DA PARTE DI TUTTI I COMUNI ADERENTI

- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato;
- Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- Progettazione e gestione di sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle prestazioni sempre nel rispetto dell'art. 7 c.2 L.R. 11/2012.

SERVIZI GIA' AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA DA PARTE DI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE AI QUALI L'UNIONE SUBENTRA PER I COMUNI SOTTOSCRITTORI DELLE PRECEDENTI CONVENZIONI

- Costituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio
- Gestione in forma associata della Commissione Comunale di vigilanza pubblici spettacoli
- Sportello Forestale

NUOVI SERVIZI DELL'UNIONE

- Informatizzazione del territorio compreso servizio informatico generale
- Sviluppo e valorizzazione turismo
- Sviluppo sostenibile territorio montano